

## LA FINANZIARIA 2015

□ Legge 23.12.2014, n. 190

È stata pubblicata sul S.O. n. 99 alla G.U. 29.12.2014, n. 300 la **Finanziaria 2015** (Legge 23.12.2014, n. 190) c.d. "*Legge di stabilità 2015*", in vigore dall'**1.1.2015**.

Rispetto al testo originario del ddl la versione definitiva della citata Legge si compone di **1 articolo** **Suddiviso in 735 commi**. Nell'iter di approvazione il Legislatore ha apportato una serie di significative modifiche.

### DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013 la **detrazione IRPEF / IRES** relativa Ai lavori di **riqualificazione energetica** è **riconosciuta** nella misura del **65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**.

La detrazione spetta nella misura del **65%** anche per le spese, purchè "*documentate e rimaste a carico del contribuente*", sostenute per:

- **interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**;
- **acquisto e posa in opera di schermature solari** ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo **1.1 – 31.12.2015**, nel limite di **€ 60.000**;
- **acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo **1.1 – 31.12.2015**, nel limite di **€ 30.000**.

### DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è ora stabilito che la **detrazione IRPEF** relativa ai lavori di **recupero del patrimonio edilizio** è **riconosciuta** nella misura del **50%** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2015**.

### DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI

È **prorogata** dal 31.12.2014 al **31.12.2015** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione è calcolata su un importo non superiore a **€ 10.000**.

### NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

È introdotto un **nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi)**, che **sostituisce** l'attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.

Il nuovo regime è **applicabile a coloro che rispettano i requisiti** di seguito evidenziati e quindi **non è riservato soltanto ai soggetti che intraprendono una nuova attività**.

L'accesso al regime è consentito a condizione che **nell'anno precedente**:

- i **ricavi / compensi**, ragguagliati ad anno, **non siano superiori a specifici limiti**, differenziati a seconda dell'attività esercitata,
- siano state sostenute **spese non superiori ad € 5.000 lordi** per:
  - **lavoro accessorio**;
  - **dipendenti e collaboratori** ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
  - **compensi ad associati in partecipazione**;
  - **prestazioni di lavoro di familiari** ex art. 60, TUIR;
- il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000**. A tal fine non vanno **considerati i beni immobili** comunque acquisiti ed utilizzati né i

beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata.

Il reddito così determinato, **ridotto dei contributi previdenziali** versati, è soggetto ad un'imposta, pari al **15%**, **sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.

Per il regime in esame **non è previsto alcun limite di durata**, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

#### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; **alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2015** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata **raddoppiata** e pertanto risulta pari al:
  - **4%** per le **partecipazioni non qualificate**;
  - **8%** per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**.

#### **ESTENSIONE REVERSE CHARGE**

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17, DPR n. 633/72 il reverse charge è **esteso anche** alle prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:

- pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento.

#### **ESTENSIONE REGIME IVA "ROTTAMI"**

Per effetto delle modifiche apportate in sede di approvazione all'art. 74, comma 7, DPR n. 633/72, anche le cessioni di **bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo** sono assoggettate al regime IVA dei "rottami".

Di conseguenza le cessioni dei predetti beni sono assoggettate al reverse charge.

#### **RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

È disposto l'aumento **dal 4% all'8%** della **ritenuta** che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a **spese** per le quali l'ordinante intende beneficiare della **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico**.

#### **AUMENTO ALIQUOTA IVA PELLETT**

A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione (art. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa **dal 10% al 22%**.

#### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Con la sostituzione dell'art. 1, comma 430, Finanziaria 2014, è previsto l'**aumento**:

- **dell'aliquota IVA del 10%** di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;
- **dell'aliquota IVA del 22%** di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.

**L'incremento di cui sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.**

### SOPPRESSIONE INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI

A seguito delle modifiche apportate all'art. 17-undecies, DL n. 83/2012 **per il 2015 è soppresso il contributo** riconosciuto ai soggetti che acquistano (anche tramite leasing) un veicolo nuovo basse emissioni ovvero consegnano, per la rottamazione, un veicolo (purchè della stessa categoria del veicolo acquistato e immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo) di cui sono proprietari / utilizzatori da almeno 12 mesi.

### MORATORIA PAGAMENTO MUTUI / FINANZIAMENTI

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento, in sede di approvazione, è stata disposta una moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e PMI con la possibilità di **sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 – 2017**.  
Le modalità attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il MISE, l'ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015 (90 giorni dall'entrata in vigore della Legge in esame).

### TASSAZIONE POLIZZE VITA E DECESSO DELL'ASSICURATO

Per effetto della sostituzione del comma 5 dell'art. 34, DPR n. 601/73, è prevista **l'esenzione da IRPEF** dei capitali percepiti in caso di morte in **dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita**, a copertura del rischio demografico.  
Detta disposizione è applicabile ai **proventi percepiti dall'1.1.2015**.

### BOLLO VEICOLI STORICI

A decorrere **dal 2015** con riguardo ai autoveicoli / motoveicoli "storici" costruiti da oltre 20 anni (e da non più di 30 anni) è **soppressa l'esenzione dal bollo** ex art. 63, comma 2 e 3, Legge n. 342/2000.

Rimane **confermata l'esenzione dal bollo**, prevista dal comma 1 del citato art. 63, **a decorrere dal trentesimo anno di costruzione** dell'autoveicolo / motoveicolo e l'assoggettamento dello stesso, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, alla **tassa di circolazione forfettaria** annua pari a € 25,82 per gli autoveicoli e € 10,33 per i motoveicoli.

### STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO

Si rende **strutturale il bonus 80 euro** originariamente introdotto, limitatamente al solo 2014, dal DL n. 66/2014 adeguandone l'importo su base annua (dai 640 euro del 2014 si passa ai 960 del 2015).

A tale riguardo, occorre evidenziare che, sebbene il riferimento normativo sia l'articolo 13 del TUIR, il **bonus** in oggetto **continua** a non assumere la natura di detrazione d'imposta e, analogamente a quanto previsto per il 2014, **continua ad essere inteso e gestito come un credito da riconoscere in busta paga, in relazione alla durata del periodo di lavoro, subordinatamente alla presenza contestuale di**

- un **reddito complessivo non superiore a euro 26.000** e
- **IRPEF positiva sul reddito da lavoro** una volta scomutate le sole detrazioni di lavoro dipendente.

Dal 2015, l'importo annuo del bonus spettante, in funzione del reddito complessivo del contribuente, è determinato secondo le seguenti modalità:

REDDITO ANNUO COMPLESSIVO	BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE
RC < 24.000	euro 960
24.000 < RC < 26.000	euro 960 x $\frac{(26.000 - RC)}{2.000}$

Viene, infine, **confermato** che il **bonus** è erogato in via automatica dai **sostituti d'imposta** al verificarsi delle condizioni richieste. Il relativo **recupero** avviene, analogamente a quanto previsto nel 2014, **nel Mod. F24 mediante compensazione orizzontale**.

## DEDUZIONE IRAP DEL COSTO DEL LAVORO

Il comma 20, dispone sostanzialmente, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, la **deduzione integrale** del costo del lavoro a tempo indeterminato dal valore della produzione IRAP.

## ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 **introduce** un **esonero contributivo** per le **assunzioni con contratto a tempo indeterminato** effettuate nel 2015.

L'introduzione del beneficio in esame comporta la **contestuale soppressione**, relativamente ai rapporti di lavoro attivati dal 1° gennaio 2015, dei **benefici** previsti dall'**articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990**.

Preme evidenziare che il nuovo esonero contributivo si applica esclusivamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015. A partire dal 1° gennaio 2016, considerata la soppressione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990, le nuove assunzioni a tempo indeterminato non potranno godere di alcun beneficio contributivo.

L'esonero contributivo spetta per un **periodo massimo di 36 mesi**.

Il nuovo beneficio:

- consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
- nel **limite massimo di 8.060 euro annui**.

Le **modalità operative per accedere al nuovo esonero contributivo saranno definite dall'INPS con apposita circolare**.

## BONUS BEBÈ

Al fine di **incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno**, la Stabilità 2015 prevede l'erogazione di un assegno mensile per **ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017**.

Più precisamente, l'assegno in esame

- è erogato ai genitori:

- cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia,
- il cui nucleo familiare presenti un **reddito ai fini ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui**;
- ammonta a **960,00 euro annui** ed è raddoppiato (1.920,00 euro annui) qualora il reddito ai fini ISEE del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente non sia superiore a 7.000,00 euro annui;
- è erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita/adozione e fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione;
- non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF (nemmeno ai fini della verifica del reddito per l'attribuzione del c.d. "bonus 80,00 euro").

L'assegno è **corrisposto dall'INPS**, previa presentazione di apposita domanda. Le modalità operative di richiesta e attribuzione del beneficio saranno definite con un apposito DPCM, che sarà emanato entro il 31 gennaio 2015.

## BUONI PER FAMIGLIE NUMEROSE

Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli è prevista, **per il 2015** e nel limite di 45 milioni di euro, a favore dei nuclei familiari

- con **almeno 4 figli minori**,
- che presentano un reddito ai fini ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui, l'**erogazione di buoni per l'acquisto di beni e servizi**.

L'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative di tale agevolazione saranno stabiliti con un apposito DPCM.

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il **comma 637** va a modificare profondamente la disciplina del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997 e in particolare sono introdotte **4 nuove fattispecie** di ravvedimento operoso applicabili nelle ipotesi di:

- **omesso e ritardato pagamento** dei tributi,
- **errori e omissioni** che determinano l'**infedeltà** della dichiarazione,

### LAVORATORI FRONTALIERI

Dal 1° gennaio 2015, viene **innalzato** da 6.700 a **7.500 euro** l'importo di **esenzione dall'IRPEF** per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale.

### RIMBORSI 730 SUPERIORI A EURO 4.000

Come noto, a decorrere dal 2014, la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 586 -589 della Legge n. 147/2013) ha previsto che l'Amministrazione Finanziaria subordini l'erogazione di **rimborsi superiori ad euro 4.000**, a controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia.

In particolare è soggetto a verifica il rimborso superiore ad euro 4.000 determinato anche da detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni.

Tali verifiche devono avvenire entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione.

È inoltre previsto che l'**erogazione** dei rimborsi in oggetto superiori ad euro 4.000 derivanti dal Mod. 730 sia effettuata dall'**Agenzia delle Entrate**, anziché dal sostituto d'imposta.